

IL FUTURO DELLA PREVENZIONE INCENDI

AUDITORIUM DEL POLO TECNICO STATALE

SASSARI, 12 APRILE 2024

UNA NUOVA SFIDA PER LA PREVENZIONE INCENDI: ZONE ECONOMICHE SPECIALI



Relatore:

Tarquinia Mastroianni

Dirigente Ufficio per la Prevenzione Incendi e i Rischi Industriali

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



Con il termine “ZES” si fa riferimento a una “Zona Economica Speciale”, ovvero a una determinata area geografica nell’ambito della quale le aziende possono godere di determinati benefici economici e di una serie di semplificazioni dal punto di vista amministrativo.



Le ZES si sono affermate nel mondo come laboratori per l’attrazione degli investimenti e come incubatori di innovazione, capaci di promuovere lo sviluppo produttivo e occupazionale di aree svantaggiate e/o in obiettivo convergenza. In particolare, il dibattito attorno alle potenzialità delle ZES ha conosciuto una rapida accelerazione negli ultimi decenni, soprattutto in Europa, anche e soprattutto ai fini di contrastare la crisi economica emersa a partire dal 2007, i cui effetti in molti Paesi – come l’Italia – non sono stati pienamente riassorbiti. Nei Paesi dell’Unione Europea sono operative più 90 Zone Franche (comprehensive delle Zone Economiche Speciali), alcune delle quali possono essere individuate come vere e proprie best practice nell’ambito dell’attrazione di investimenti, anche se l’Europa ha recepito con ritardo molte delle opportunità derivanti dall’adozione di questo strumento.

Istituzione ZES in Italia

Decreto Legge 20 giugno 2017, n.91 recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno »

Capo II _ Zone Economiche Speciali



Il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 4 e ss.) ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” ed “in transizione”, che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), Zone economiche speciali (ZES), che consentano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, mediante la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi. In particolare, le imprese operanti nelle ZES beneficiano di speciali condizioni, come ridefinite, da ultimo, con la riorganizzazione al sistema delle ZES operata dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale.

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124

«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione».

Capo III Zone Economiche Speciali

ZES in Italia



A far data dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La Zona Economica Speciale (ZES) è una zona delimitata del territorio dello Stato italiano nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in termini economici, finanziari e amministrativi.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Organizzazione della ZES unica

Piano strategico della ZES unica

Portale web della ZES unica

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Procedimento unico

Autorizzazione unica

Articolo 10

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione,

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.



Organizzazione della ZES unica

La Struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall' art. 10 del D.L. 124/2023, opera quale Amministrazione Procedente Ai Fini Del Rilascio Dell'autorizzazione Unica e ad essa sono trasferite le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis del D.L. 91/2017, convertito dalla L. 123/2017.

- a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorita' politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;*
- b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;*
- c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;*
((c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale.....anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica));

Struttura Di Missione: Compiti E Funzioni

Organizzazione della ZES unica

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni ((...)) competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Organizzazione della ZES unica

Piano strategico della ZES unica

Portale web della ZES unica

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Procedimento unico

Autorizzazione unica

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR ((e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale)), la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica ((, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,)) e le modalità di attuazione.

((Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna)).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il Piano strategico della ZES unica.



ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Organizzazione della ZES unica

Piano strategico della ZES unica

Portale web della ZES unica

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Procedimento unico

Autorizzazione unica

Articolo 12

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce ((l'accesso)) allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.



ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Organizzazione della ZES unica

Piano strategico della ZES unica

Portale web della ZES unica

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Procedimento unico

Autorizzazione unica

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle **regioni** del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo Sportello Unico Digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati.....

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ((...)) ha competenza in relazione:

- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio ((produttivo)),;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Organizzazione della ZES unica

Piano strategico della ZES unica

Portale web della ZES unica

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Procedimento unico

Autorizzazione unica

1.....i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 ((del presente articolo)) all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ((di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo)), sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto

delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori ((,)) comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o ((al trasferimento nonché)) alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Articolo 14

2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11))

3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

Procedimento unico




ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

4. ((Ciascuna regione interessata puo' presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali)). La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di ((semplificazione)), le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1.

Procedimento unico

Sono parti ((del protocollo o della convenzione)) la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. ((Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza)).



ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Organizzazione della ZES unica

Piano strategico della ZES unica

Portale web della ZES unica

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Procedimento unico

Autorizzazione unica

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Articolo 15

Autorizzazione unica

1.((Coloro)) che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, ((presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13)), allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi ((,)) comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.



3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES puo' richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente puo' chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

4. Entro tre giorni ((lavorativi)) dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la Conferenza Di Servizi Semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla conferenza di servizi si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni ((; per le)) amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

Autorizzazione unica

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

..... 5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, ((essa costituisce variante)) allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Autorizzazione unica

6.....Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti.....

..... 7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Approvazione del piano strategico della ZES unica

Accordo quadro

Convenzioni

Nuclei di supporto


Formazione

*L'approvazione del Piano Strategico è propedeutica a qualsivoglia iniziativa;
devono infatti PRELIMINARMENTE essere definiti:*

- 1. la politica di sviluppo della ZES unica;*
- 2. i settori da promuovere e quelli da rafforzare;*
- 3. gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica;*
- 4. le modalità di attuazione.*



CONSEQUENTEMENTE
si potrà determinare:



Impatto sulle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco:

- 1. Tipologie di attività soggette:*
 - 1.a attività ricomprese nell'allegato I, DPR 151/2011*
 - 1.b attività PIR, DLgs 105/2015;*
- 2. Complessità delle istanze;*
- 3. Consistenza numerica e distribuzione nei territori.*

Approvazione del piano strategico della ZES unica

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Approvazione del piano strategico della ZES unica

Accordo quadro

Convenzioni

Nuclei di supporto

Formazione



ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Convenzioni

La proposta di definizione di un Accordo è finalizzata a:

Accordo quadro

- 1. Ottimizzare il funzionamento dello sportello SUD ZES;*
- 2. Definire la mappa «attesa» dei progetti finanziati, utile a individuare le aree maggiormente interessate da attività ZES per numero, tipologie, complessità, ecc...*
- 3. Pianificare eventuali convenzioni tipo, da sottoscrivere in ambito locale, per favorire istruttorie più celeri;*
- 4. Favorire la conoscenza delle nuove procedure e delle nuove metodologie di istruttoria delle istanze ZES, attraverso la condivisione delle informazioni sul portale istituzionale oltre che attraverso note informative rivolte al mondo delle professioni.*

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Approvazione del piano strategico della ZES unica

Accordo quadro

Convenzioni


Nuclei di supporto

Formazione

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Nuclei di supporto

Detti nuclei, sempre nell'ambito dell'accordo, potranno essere integrati da personale delle amministrazioni locali deputate alla trattazione delle pratiche ZES.



ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Approvazione del piano strategico della ZES unica

Accordo quadro

Convenzioni

Nuclei di supporto

Formazione

ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES

Saranno programmati seminari informativo-formativi per favorire un migliore approccio alla istruttoria delle istanze ZES sia per i funzionari delle Amministrazioni che curano tali atti, ma anche per i professionisti coinvolti nella medesima trattazione.

Formazione





Un po' di numeri.....


ISTANZE FINANZIATE CON FONDI ZES

richieste totali

87

richieste evase

65




MEDIA DI LAVORAZIONE IN GG

Il periodo di riferimento 1 luglio 2023- 4 Aprile 2024





Distribuzione nelle regioni






Attività maggiormente interessate



Descrizione	Codice attività	n° richieste
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	70.2.C	17
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	70.1.B	13
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	74.3.C	8
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	44.3.C	7
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	36.2.C	6
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	44.2.C	6
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	49.2.B	6
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	49.3.C	5
Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	34.2.C	4
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	69.2.B	4




Focus sulla Sardegna



richieste totali
17

richieste evase
16






Focus sulla Sardegna



Attività maggiormente interessate

Descrizione	Codice attività	n° richieste
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m	36.2.C	4
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg	70.1.B	4
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	74.3.C	3
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:	4.5.B	2
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi	13.4.C	2

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !



“La nostra più grande debolezza è darci per vinti. Il modo più certo per avere successo è provarci sempre un'altra volta.”

Thomas Edison
Inventore e uomo d'affari